



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

### P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 41, 56 e ss., del Regolamento di Giustizia, e la Regola n.3 del Regolamento di Gioco;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla la delibera assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Ligure nella riunione del 7 maggio 2025, Comunicato C/22/GST, pubblicato in pari data, in relazione alla gara del Campionato di Serie C, fase interregionale, girone 1, tra Cus Torino ASD e ASD Rugby San Mauro, disputata in data 27/4/2025;
- dispone la restituzione del contributo funzionale;
- dispone, altresì, la trasmissione della decisione alla Commissione Organizzatrice Gare e al Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Ligure per la riprogrammazione della gara oggetto del reclamo.

Roma, 22 maggio 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali